

COMUNE DI SANT'ARSENIO

Provincia Salerno

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MATTATOIO COMUNALE IN LOC. DIFESA, PERIODO 2025/2026- 2026/2027- 2027/2028- 2028/2029- 2029/2030

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento in concessione del Mattatoio Comunale e degli spazi ad esso annessi nonché, della gestione e della conduzione dell'attività di macellazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. Nella gestione si considerano incluse tutte le operazioni atte a garantire il funzionamento dell'intera attività a partire dall'accettazione del capo animale fino alla consegna della carne, alla fine della catena di macellazione, nonché la gestione relativa alla struttura ubicata in Loc. Difesa con tutti i relativi oneri connessi. L'attività di macellazione può essere effettuata solamente a cura del gestore con personale specializzato.

Costituiscono oggetto della concessione i servizi pubblici sotto elencati:

- a) accettazione per la macellazione;
- b) macellazione del bestiame e relativi servizi accessori;
- c) apertura al pubblico del macello, nelle giornate da concordarsi con il Comune e comunque per almeno 1-2 giorni alla settimana;
- d) effettuazione a favore del Comune di Sant'Arsenio degli interventi di macellazione urgenti per motivi di carattere igienico sanitario (abbattimento di capi malati, abbattimento su richiesta da parte di medici veterinari);
- e) forniture e servizi necessari per garantire il servizio di macellazione;
- f) manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature nonché la custodia, pulizia e disinfezione degli stessi;
- g) manutenzione straordinaria e ordinaria della struttura;
- h) smaltimento dei rifiuti derivanti dalla macellazione.

S'intendono comunque comprese nella presente concessione, anche se sopra non menzionate tutte le attività e prestazioni connesse con la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del mattatoio comunale e con il servizio di macellazione.

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

I servizi pubblici di cui all'articolo precedente ivi compresa la manutenzione e la gestione, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione e con personale proprio qualificato, mediante l'utilizzo dei locali e delle strutture di proprietà del Comune di Sant'Arsenio.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La struttura oggetto della concessione è ubicata in Sant'Arsenio – in Loc. Difesa.

Il complesso immobiliare del mattatoio è in ottime condizioni statiche.

Gli immobili e le attrezzature tecnologiche sono identificati nelle planimetrie conservato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arsenio.

Lo stabilimento è riconosciuto idoneo ai sensi del Regolamento CE 853/2004 ed è iscritto con n. ric. Y7E5V per lo svolgimento dell'attività di macellazione con limite produttivo di 40UGB/settimanali= max 2000UGB/annue.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

Il mattatoio verrà affidato in gestione per un periodo di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di consegna dei locali e dei beni mobili al concessionario.

Qualora a causa dell'entrata in vigore di norme o direttive che dichiarino il mattatoio non più idoneo all'uso, il contratto cesserà i suoi effetti per questa causa ed il gestore non potrà sollevare eccezioni né pretendere indennizzi di sorta.

Alla scadenza la concessione cesserà di fatto e di diritto, senza necessità di preventiva disdetta.

ART. 5 CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del servizio e il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

ART. 6 ADEMPIMENTI O ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a:

- provvedere e accollarsi tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti eventuali autorizzazioni necessarie per l'avvio dell'attività della macellazione, nonché di tutte le spese per forniture di attrezzature e arredi di cui è carente lo stabilimento e che per legge sono previste per l'espletamento dell'attività;
- farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto e delle connesse attività ovvero: acqua, energia elettrica, gas, telefono, spese d'ufficio; il Concessionario entro 30 giorni dall'inizio dell'affidamento dovrà intestare tutte le suddette utenze a proprio nome; dovrà inoltre porre in essere tutti gli adempimenti, con relativi oneri, necessari alla raccolta e smaltimento di scarichi inquinanti nel rispetto della normativa vigente;
- provvedere, a sua cura e spese, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzioni e riparazioni dipendenti dal normale deterioramento prodotto dall'uso di attrezzature, degli impianti, fabbricati e delle aree accessorie avute in consegna; per qualsiasi danneggiamento il concessionario sarà responsabile verso il Comune salvo l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'autore del danno per tutta la durata della concessione;
- provvedere, nei confronti degli utenti stessi, a tutti quegli adempimenti che si rendessero necessari per attestare sia la presa in consegna dei prodotti che la loro restituzione, sollevando l'Ente concedente da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'utente medesimo e di quant'altri potessero chiamarlo in causa per danni e penalità riconducibili a fatti colposi del Concessionario;
- rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti del Comune.

Il Concessionario è tenuto inoltre a:

- effettuare la macellazione ed i servizi connessi con imparzialità e correttezza, assicurando la massima disponibilità alla macellazione, anche per capi singoli di proprietà di privati, assicurando priorità alle esigenze degli allevatori ed operatori residenti nel territorio del Comune di Sant'Arsenio;
- fornire il servizio a chiunque ne faccia richiesta, purché il richiedente accetti e soddisfi le condizioni e gli obblighi contenuti nel presente capitolato speciale d'appalto;
- contestare obbligatoriamente, rispondendone in proprio, infortuni, manomissioni, ammanchi ed altre anomalie riscontrate negli animali in arrivo e nella carne in partenza, nei confronti dei rispettivi proprietari o destinatari;
- permettere le operazioni previste dai regolamenti o dai disciplinari dei marchi d'identificazione o di qualità presso il Mattatoio (marcatura delle carcasse, compilazione delle certificazioni, visite di controllo dell'ispettore, oltre quelle eventualmente previste

dalla vigente normativa);

- assicurare un orario d'apertura dell'impianto confacente le esigenze dell'utenza, conformemente a quanto stabilito d'intesa con il Comune di Sant'Arzenio con la Direzione Veterinaria dell'A.S.L. Salerno. Dovrà, inoltre, essere assicurato un servizio continuativo di macellazione speciale d'urgenza, previa autorizzazione del Servizio Veterinario;
- assicurarsi che il servizio venga erogato nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie impartite dal Servizio Veterinario della ASL;
- utilizzare, per l'espletamento del servizio, personale dotato della specifica ed idonea professionalità e competenza;
- gestire il mattatoio con pulizia, igiene e decoro e con personale sufficiente ad assicurare un adeguato servizio ed in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa igienico-sanitaria di riferimento;
- usare con diligenza tutte le attrezzature presenti nel mattatoio;
- osservare, nell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature, le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- vigilare affinché siano osservati da parte degli utenti civica educazione e decoro per le strutture e i beni concessi;
- produrre, copia del proprio Piano di autocontrollo (HACCP) e ad informare l'Amministrazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni dello stesso;
- tenere i registri ed i bollettari necessari per la gestione del servizio a norma delle leggi vigenti, nessuna riscossione potrà essere fatta senza il rilascio del regolare documento di trasporto e della relativa fattura.

ART. 7 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il gestore si fa interamente carico, sostenendone le relative spese, di tutte le fasi di raccolta, trasporto, custodia, trasformazione, distruzione, ecc., dei sottoprodotti di origine animale derivanti dall'attività di macellazione, appartenenti a qualunque delle categorie definite per legge, nel rispetto delle vigenti normative in materia. Inoltre, si fa carico della raccolta differenziata degli altri rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento ed a conferire gli stessi negli appositi contenitori. Rispetta le disposizioni impartite per la gestione delle acque reflue di lavorazione e delle acque bianche.

Rispetta le disposizioni per le emissioni di fumi e vapori in ambiente.

ART. 8 PERSONALE

Il gestore dovrà assicurare il servizio con proprio personale e deve impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nel servizio oggetto della Concessione in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si impegna inoltre a rispettare i contratti collettivi di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi e le norme di sicurezza.

Il gestore è responsabile del personale dipendente e risponde dei danni arrecati dallo stesso personale a terzi e al Comune nell'espletamento della sua attività.

Il gestore, nell'assumere il servizio, s'impegna ad applicare e a far osservare ai dipendenti e coordinatori il contenuto delle vigenti norme di legge, sia in materia igienico-sanitaria che giuridico-amministrativa, di prevenzione infortuni, di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ogni altra prescrizione attinente al servizio avuto in gestione.

Sarà obbligo del concessionario sottoporre ogni lavoratore al controllo periodico presso una struttura sanitaria pubblica, per il rilascio del libretto sanitario prescritto dalle vigenti normative, tale libretto dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione del Responsabile del Servizio Sanitario.

Il personale dovrà osservare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e il gestore dovrà dotarlo di guanti di lavoro, tute e stivali in gomma e quanto altro necessario e previsto

dalle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sul lavoro, inteso come Dispositivo Protezione Individuale (DPI)

Il gestore è, inoltre, obbligato ad attuare in favore dei lavoratori dipendenti e, se di cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, applicabili per tutta la durata della concessione del servizio.

ART. 9 CONTROLLI E VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA

Il controllo ispettivo delle carni e la vigilanza igienico-sanitaria dell'impianto e delle attrezzature è di competenza del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Salerno. Tutti gli oneri connessi con l'attività di cui al presente articolo fanno carico al Concessionario.

Il gestore mette a disposizione gratuita del Servizio Veterinario del mattatoio i locali necessari all'espletamento del servizio ed i relativi arredi.

ART. 10 PROPRIETA' DEGLI IMMOBILI

Gli immobili e gli impianti attualmente siti nello stabilimento ove verrà espletato il servizio di macellazione rimangono di proprietà del Comune, restando inteso che l'Amministrazione Comunale ne concede il diritto d'uso al Concessionario per tutto il periodo di durata della concessione. I locali vengono concessi nello stato attuale.

Prima della consegna, che sarà oggetto di verbalizzazione e di sottoscrizione delle parti, sarà redatto uno stato di consistenza degli immobili e degli impianti stessi.

Il gestore in relazione ai beni consegnati ha la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti dell'art.1768 e seg. del codice civile.

Il gestore, oltre ad utilizzare le attrezzature e gli impianti affidatigli dal Comune, dovrà dotarsi di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie per assicurare il servizio di macellazione così come richiesto dalla Legge e dal presente capitolato. Tali attrezzature o impianti restano di proprietà del gestore conformemente a quanto previsto dall'art. 6 dello schema di convenzione.

Sono a carico del Gestore tutti i costi e le spese rientranti negli oneri ordinari di gestione, compresi i prodotti detergenti, chimici e disinfettanti necessari per la sanificazione dell'impianto.

E' fatto assoluto divieto d'introdurre materiali o sostanze che possono arrecare danno o pericolo ai locali stessi, alle cose e alle persone.

Il gestore s'impegna, per quanto riguarda gli impianti ad assicurare la manutenzione con personale proprio e anche, se necessario, attraverso convenzioni con ditte specializzate in possesso di adeguate qualifiche.

Il gestore dovrà predisporre un idoneo registro degli interventi manutentivi, evidenziante il tipo d'intervento, la data, la ditta esecutrice dell'intervento medesimo. Tale registro dovrà essere esibito a richiesta del Comune di Sant'Arsenio.

ART. 11 INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'affidatario non può essere ritenuto responsabile per danni a persone o cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione del servizio dovute a caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, atti dell'autorità, nonché ad esigenze connesse con la corretta gestione dell'impianto (manutenzione, ampliamenti degli impianti) fatto salvo evidenti manchevolezze, inefficienze e ritardi non giustificati nella gestione del servizio da parte del concessionario.

Le interruzioni per riparazioni e/o manutenzione programmate che comportino una sospensione dell'erogazione del servizio di durata superiore ai 5 giorni dovranno essere preventivamente portate a conoscenza dell'utenza con qualsiasi mezzo idoneo (telefono, fax, telegramma, e-mail, mass-media, messo del gestore, ecc.).

In ogni caso il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure possibili volte ad arrecare all'utenza il minor disagio possibile.

ART. 12 CANONE CONCESSIONARIO

Il gestore a fronte dell'affidamento dell'attività di gestione ed erogazione del servizio, è tenuto al pagamento di un canone in favore del Comune, pari a **183,30 euro** mensili a base d'asta, con adeguamento annuale Istat, oltre IVA come per legge, più eventuali aumenti offerti in sede di pubblico incanto. Detto canone viene versato annualmente al Comune in due quote di pari importo da versarsi rispettivamente entro il termine del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno ovvero con cadenza mensile. Concordate le modalità di pagamento, il ritardo nel pagamento del canone di concessione comporterà l'applicazione degli interessi di mora nei termini di legge.

Il gestore trattandosi di concessione di servizio pubblico ex art 113 Dlgs. 267/2000 assume a titolo esclusivo il rischio di gestione dell'attività come definita all'art. 1 e dalle rimanenti parti del presente capitolato/contratto di servizio.

ART. 13 TARIFFE SERVIZIO DI MACELLAZIONE

Il servizio di macellazione degli animali da destinare all'alimentazione umana, affidato in concessione, verrà espletato dal gestore senza alcun onere per il Comune. La remunerazione del gestore consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio verso l'utenza privata o pubblica.

Le tariffe vengono stabilite dal gestore sulla base delle correnti tariffe di mercato e verranno annualmente adeguate con l'applicazione degli indici ISTAT di riferimento.

Le suddette tariffe sono comprensive delle quote per diritti sanitari e veterinari da versare a cura del concessionario al competente servizio ASP.

Il Piano tariffario dovrà essere predisposto secondo le seguenti principali indicazioni:

- macellazione ordinaria;
- macellazione urgente;
- differenziazione fra i diversi tipi di capi da macellare;

Le tariffe stabilite dovranno essere affisse nei locali del Mattatoio, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti e dovranno essere comunicate al Comune ogni qualvolta subiranno variazioni.

Le tariffe saranno indicate al netto dell'IVA, da applicarsi secondo il regime vigente al momento del pagamento.

ART. 14 DECADENZA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente ha facoltà di revoca della Concessione per pubblico interesse. Si applicano in tal senso le previsioni del D.Lgs 36/2023.

Fatta salva la possibilità discrezionale di esercitare, sussistendone i presupposti di legge, la risoluzione del contratto a norma di legge, il Comune potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comunicando per iscritto al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà: a) in caso di frode da parte del Concessionario; b) nel caso in cui il Concessionario, per propria colpa, superi il termine previsto per il completamento dell'opera o non esegua per intero l'importo di cui al piano di investimento proposto in sede di gara; c) il mancato pagamento del canone comporterà, ipso jure, la risoluzione del contratto. A titolo di penale il Concessionario, nel caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento ad esso imputabile, non avrà diritto ad alcun compenso per le attività sino a quel momento svolte. E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno sofferto dal Concedente. Nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 8 L. 136/2010, il Comune avrà il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatto con lettera raccomandata.

ART. 15 TRASFERIMENTO IMPIANTI E IMMOBILI AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

Al termine della durata della concessione, il concessionario dovrà restituire gli immobili e gli impianti concessigli in uso, nonché le opere realizzate in quanto inscindibilmente connesse ad immobili e strutture di proprietà del Comune. Il concessionario dovrà restituire altresì gli eventuali beni mobili ed attrezzature concessi in comodato in buono stato di manutenzione e comunque idonei all'uso a cui sono destinati.

La restituzione sarà fatta previa redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza da parte del concessionario e controfirmato dai competenti uffici comunali.

ART. 16 RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO - ASSICURAZIONI

Il gestore è l'unico responsabile del funzionamento del mattatoio comunale e delle altre attrezzature ricevute, nei limiti indicati dal presente capitolato.

Gli impianti e le attrezzature dovranno essere assicurati per la responsabilità civile, nei confronti del personale e di terzi utilizzanti o visitanti, guasti macchinari, incendio, furto, atti vandalici e danno ambientale da malfunzionamento, con estensione completa a tutti i rischi derivanti o comunque connessi all'attività di gestione.

Di ogni furto o danno o atto vandalico dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente appaltante ed alle autorità competenti per territorio, fermo restando l'obbligo dell'immediato ripristino nel caso che gli stessi possano causare il fermo o l'inidoneo funzionamento degli impianti o del servizio.

Il concessionario è altresì tenuto a costituire entro la data di stipula del contratto una cauzione definitiva consistente in una polizza fideiussoria, pari al 2% che costituirà garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento di eventuali danni o del rimborso di somme che l'appaltatore dovesse sostenere per inadempienze imputabili al concessionario.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldato ogni eventuale pendenza, sarà determinato lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'appaltante, in via totale o parziale, fino alla totale copertura di eventuali danni ed indennizzi dovuti dall'impresa appaltatrice.

ART. 17 DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

La Ditta aggiudicataria si obbligherà a dichiarare espressamente di eleggere il proprio domicilio presso la sede del Mattatoio Comunale, ad ogni effetto di legge, per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto d'appalto.

Il Foro competente, per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, è quello di Lagonegro (PZ).

ART. 18 SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese contrattuali e di registrazione della Concessione, oltre bolli, accessori e quant'altro, sono a completo carico del Concessionario senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente capitolato e in sede di convenzione, si rimanda alla disciplina vigente in materia.